

Sentenza del 14 gennaio 2017, n. 103- Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott. Stefano Franchioni

Anche nel caso in cui vi sia una coincidenza personale tra soci e amministratori, occorre una delibera dell'assemblea dei soci per l'attribuzione dei compensi agli amministratori, in quanto gli utili percepiti in qualità di soci costituiscono una remunerazione del capitale investito, a differenza dei compensi percepiti come amministratori che costituiscono, invece, una controprestazione dovuta per l'incarico svolto (incarico, tra l'altro, conferito con delibera del medesimo organo assembleare).

E' ormai pacifica in dottrina e in giurisprudenza la legittimazione concorrente della società accanto a quella del singolo socio ex art. 2476, comma 3, c.c. per cui, applicando in via analogica il disposto di cui all'art. 2393 c.c., è necessaria un'apposita deliberazione dell'assemblea dei soci affinché la società (convenuta) possa agire (in via riconvenzionale) nei confronti degli amministratori per *mala gestio*. Questo assunto trova fondamento anche nell'art. 2476, comma 5, c.c., norma che richiede il consenso dei soci per disporre delle sorti dell'azione di responsabilità (rinuncia o transazione) e dalla quale si può evincere che spetti ai soci anche il potere-dovere di deliberare l'azione giudiziaria.

Principi espressi dal Tribunale con riguardo alla richiesta di un amministratore volta ad ottenere la condanna della società al pagamento dei compensi per l'attività gestoria dallo stesso effettuata ed espressamente riconosciuta dai soci tramite

delibera assembleare.

Il Tribunale ha ribadito, inoltre, il principio della legittimazione concorrente della s.r.l. a proporre azione di responsabilità, ex art. 2476, comma 3, c.c., in presenza di preventiva delibera assembleare.

[Sent. 14.1.2017, n. 103](#)

(Massima a cura di Roberta Benedini)